



**COMUNE DI
COSTA VOLPINO**
PROVINCIA DI BERGAMO
Area Governo e Territorio

P. G. T.


PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12

**ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

(D.P.C.M. 1 marzo 1991, Legge 26 ottobre 1995 n° 447 , Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13, Linee Guida Regione Lombardia D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776)

Relazione: Rif. VR/10442/13	REGOLAMENTO	Scala:
Allegato: Rif.		Data: 16/01/2014
Progettista: Arch. Federico Acuto Collaboratori: Arch. Roberta Paruta	Progettista: Dott. Diego Marsetti Collaboratori: Ing. Stefania Ambrosini Ing. Alberto Bonaldi Dott. Stefano Mogni	
Arch. Federico Acuto	Dott. Diego Marsetti <i>Tecnico Competente in Acustica Ambientale</i>	
Il Sindaco: Dott. Mauro Bonomelli	Il Segretario Comunale: Dott. Giovanni Barberi Frandanisa	Il Responsabile AGT: Geom. Francesca Pertesana

Adottato con delibera CC N° del
Approvato con delibera CC N° del
Depositato presso Segreteria Comunale il
Pubblicato sul BURL n° del



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE RELATIVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	5
ART. 2 - VALIDITÀ DELLE N.T.A.	6
ART. 3 - FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO	6
ART. 4 - ESCLUSIONI.....	6
ART. 5 - DEFINIZIONI TECNICHE	6
ART. 6 - MISURAZIONI E CONTROLLI.....	7
CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI	8
ART.7 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE.....	8
ART. 8 - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE	9
ART. 9 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE	10
ART. 10 - VALORI LIMITI DI ATTENZIONE	10
ART.11 - VALORI LIMITE DI QUALITÀ	11
ART.12 - LIMITE DIFFERENZIALE.....	11
CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE ..	13
ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE I.....	13
ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE II.....	13
ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE III	14
ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE IV	15
ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE V	16
ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE VI	16
ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DELLE RELATIVE FASCE DI PERTINENZA..	16
ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE RELATIVE FASCE DI PERTINENZA.....	17
CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO	22
ART. 21 - REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	22
ART. 22 - CONTENUTO DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	23
ART. 23 - APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	23
CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	25



ART. 24 - NORME GENERALI.....	25
ART. 25 - IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO.....	25
ART. 26 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE.....	26
ART. 27 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO	26
ART. 28 - TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO.....	27
CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	28
ART. 29 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	28
ART. 30 - NULLA OSTA INIZIO ATTIVITÀ DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI	30
ART. 31 - ABITABILITÀ DEGLI EDIFICI	30
ART. 32 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	33
CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	34
ART. 33 - LIMITI DI ACCETTABILITÀ	34
ART. 34 - RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE.....	34
ART. 35 - RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO.....	36
ART. 36 - RUMORE PRODOTTO ALL'ESTERNO DI ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBIENTI CHIUSI.....	37
ART. 37 - RUMORE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DOMESTICHE E DA ABITAZIONI PRIVATE CON EFFETTI SULL'INTERNO E SULL'ESTERNO DELLE STESSE	37
ART. 38 - LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E PUBBLICI ESERCIZI DOTATI DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE	39
ART. 39 - CAMPANE	39
CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE	40
ART. 40 - DEFINIZIONE ATTIVITÀ TEMPORANEE	40
ART. 41 - ATTIVITÀ SOGGETTE	40
ART. 42 - LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE....	41
ART. 43 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA	43
ART. 44 - AUTORIZZAZIONE - RILASCIO.....	43
CAPO IX - SANZIONI	45



ART. 45 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	45
ART. 46 - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE, DI EMISSIONE E DEL LIMITE DIFFERENZIALE.....	45
ART. 47 - SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI	45
ART. 48 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA COMUNICAZIONE, AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI.....	46
ART. 49 - IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI DISCOTECHE	46
CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	47
ART. 50 - PROCEDIMENTI E ATTIVITÀ IN CORSO	47
ART. 51 - ENTRATA IN VIGORE.....	47
ART. 52 - AGGIORNAMENTO DELLE N.T.A.	47
ALLEGATO A: DEFINIZIONI.....	48
A1) RUMORE	48
A2) INQUINAMENTO ACUSTICO.....	48
A3) AMBIENTE ABITATIVO.....	48
A4) SORGENTI SONORE FISSE.....	48
A5) SORGENTI SONORE MOBILI	48
A6) SORGENTE SONORA SPECIFICA	48
A7) VALORI LIMITE DI IMMISSIONE	48
A8) VALORI LIMITE DI EMISSIONE.....	49
A9) VALORI DI ATTENZIONE.....	49
A10) VALORI DI QUALITÀ.....	49
A11) LIVELLO DI PRESSIONE SONORA.....	49
A12) LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA PONDERATO «A».....	49
A13) LIVELLO DIFFERENZIALE DI RUMORE	50
A14) LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE - LA.....	50
A15) LIVELLO DI RUMORE RESIDUO - LR.....	50
A16) RUMORE CON COMPONENTI IMPULSIVE	50
A17) TEMPO DI RIFERIMENTO - TR.....	50
A18) RUMORE CON COMPONENTI TONALI.....	50
A19) TEMPO DI OSSERVAZIONE - TO	50
A20) TEMPO DI MISURA - TM	51



A21) PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE	51
ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE.....	52
B1) STRUMENTAZIONE DI MISURA.....	52
B2) GENERALITÀ PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE.....	52
B3) MISURE ALL'INTERNO DI AMBIENTI ABITATIVI.....	53
B4) MISURE IN ESTERNO	53
B5) RILEVAMENTO STRUMENTALE DELL'IMPULSIVITÀ DELL'EVENTO.....	54
B6) RICONOSCIMENTO DELL'EVENTO SONORO IMPULSIVO.....	54
B7) RICONOSCIMENTO DI COMPONENTI TONALI DI RUMORE	54
B8) PRESENZA DI COMPONENTI SPETTRALI A BASSA FREQUENZA.....	55
B9) PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.....	55
APPENDICE 1 - MODULISTICA E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE.....	56
<i>PARAGRAFI DA INSERIRE NELLE CONCESSIONI EDILIZIE</i>	56
Allegato 1 CANTIERI EDILI: paragrafo da inserire in conc./aut. edilizia;	56
Allegato 2 CANTIERI STRADALI: paragrafo da inserire in concessione;	56
Allegato 3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO: paragrafo da inserire nelle licenze;	56
<i>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL N.T.A.:</i>	56
Allegato 4 CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILABILI;	56
Allegato. 5 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO;	56
Allegato. 6 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ai limiti del N.T.A.;.....	56
Allegato 7 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO;	56



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione

1. In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e, e comma 2, della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, il Comune di Costa Volpino si dota delle presenti Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (di seguito definite come N.T.A.) aventi le seguenti finalità:
 - a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447 e dell'art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 secondo i disposti tecnici del documento «Linee guida per la Zonizzazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale 12 Luglio 2002 n° 7/9776, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
 - b) applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.
 - c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti N.T.A., tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale.



Art. 2 - Validità delle N.T.A.

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente N.T.A. è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Costa Volpino. Il Responsabile del Servizio provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e mediante l'unità operativa dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

Art. 3 - Forme di inquinamento acustico

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:
 - a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
 - b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 4 - Esclusioni

1. Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina.

Art. 5 - Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle presenti N.T.A. sono indicate nell'allegato A e riproducono quelle stabilite dalla legge 26 Ottobre 1995, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.
2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, delle presenti N.T.A. di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.



Art. 6 - Misurazioni e controlli

1. Nell'allegato B delle presenti N.T.A. sono stabilite in conformità a quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998:
 - a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego.
 - b) le modalità per la misurazione del rumore.
 - c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.

2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio sono di competenza del Comune, che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA, nell'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma. È facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati sono supportati da personale incaricato della vigilanza dipendente del Comune di Costa Volpino.



CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° del , sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, dell'A.R.P.A. competente per il territorio e dei comuni limitrofi, viene approvata la Zonizzazione acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate I, II, III, IV, V, VI), secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dalla Legge Regionale 10 agosto 2001 n°13.
2. L'approvazione, con conseguente piena operatività, della zonizzazione acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dal D.Lgs. 267/2000.
3. La delimitazione delle zone avviene basandosi:
 - sulle destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale del comune;
 - sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
 - sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
 - sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
 - sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
4. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A., e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
5. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8, 9, 10, 11 delle presenti N.T.A..



6. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelli esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito delle classi stabilite dal capo III delle presenti N.T.A..

Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 31 comma 2 delle presenti N.T.A..

L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e delle presenti N.T.A. di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo suggerito dal documento «Criteri di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale» approvato con Delibera della Giunta Regionale 12 luglio 2002 n°7/9776.

Art. 8 - Valori limite assoluti di immissione

In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1: Valori limite di immissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità indicate al capo VIII delle presenti N.T.A..



Art. 9 - Valori limite di emissione

In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2: Valori limite di emissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI	65 dB(A)	65 dB(A)

Art. 10 - Valori limiti di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
 - a) se riferiti a un'ora, i valori della tabella C allegata al precedente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al precedente decreto.

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.



3. I limiti di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Art.11 - Valori limite di qualità

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3: Valori limite di qualità

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

Art.12 - Limite differenziale

Per tutte le classi di cui all'articolo 7, ad eccezione della classe VI, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB(A) durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00)
- 3 dB(A) durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00)

1. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato B delle presenti N.T.A..
2. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e dall'allegato B delle presenti N.T.A., il criterio del limite differenziale non si applica:
- nei casi previsti dall'articolo 24 delle presenti N.T.A.;
 - alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;



- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti a uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
3. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.



CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

Art. 13 - Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree del territorio comunale di Costa Volpino classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 45 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 35 dB(A)

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali:

- le scuole di qualsiasi ordine e grado, qualora non rientrino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali;
- i parchi urbani;
- le zone di valenza naturalistica, in cui è presente uno stato di quiete consolidato.
- i luoghi di culto (chiese, cappelle, santuari etc.), qualora non siano posizionate in fregio a strade di grande traffico, oppure presso zone con presenza di numerosi esercizi pubblici.
- le zone di valenza culturale, storica e architettonica.

Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale di Costa Volpino classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)



- Limite di emissione diurno 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno 40 dB(A)

All'interno delle zone di classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra loro i quartieri;
- le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino scarsità di insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali.
- le aree non edificate per le quali non si riscontrano livelli di rumore particolarmente intensi ed elevati e per le quali si ritiene opportuno mantenere un clima acustico di quiete.

Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe III

1. Le aree del territorio comunale di Costa Volpino classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- le strade provinciali con traffico poco intenso e le loro eventuali fasce di rispetto;



- le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree alberghiere.

Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV

1. Le aree del territorio comunale di Costa Volpino classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare
- le strade situate in prossimità delle aree industriali etc.;
- le aree con alta densità di popolazione;
- le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali);
- le aree con presenza di attività artigianali¹;
- le aree con presenza di attività industriali²;
- le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione.

¹ Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale

² Idem come alla nota 1



Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe V

1. Le aree del territorio comunale di Costa Volpino classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 65 dB(A)
- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno 60 dB(A)

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI

1. Le aree del territorio comunale di Costa Volpino classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno 65 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

Art. 19 - Classificazione delle infrastrutture ferroviarie e delle relative fasce di pertinenza

Secondo le disposizioni del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 sono definite come appartenenti alla fascia "A" di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie le seguenti aree:

- a) la parte del territorio comunale avente una distanza minore o uguale a 100 metri misurati a partire dalla mezzera del binario esterno su entrambi i lati della linea ferroviaria.



Secondo le disposizioni del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 sono definite come appartenenti alla fascia "B" di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie le seguenti aree:

- b) la parte del territorio comunale avente una distanza maggiore di 100 metri e minore o uguale a 250 metri misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno su entrambi i lati della linea ferroviaria

Art. 20 - Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza

1. Il D.P.R. n. 142 del 19 marzo 2004 introduce nuovi limiti all'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture viarie. I nuovi limiti si differenziano per le infrastrutture esistenti e per quelle di nuova realizzazione e per tipologia di strade considerate (autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali).

Il decreto stabilisce delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie all'interno delle quali sono fissati dei valori limite di immissione che devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

I limiti fissati dal decreto sono i seguenti:



Strade di nuova realizzazione:

Fasce e limiti di immissione per nuove infrastrutture stradali

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M. 06.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95			
F - Locale		30				

*per le scuole vale il solo limite diurno



Strade esistenti

Fasce e limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95			
F - Locale		30				

Al di fuori delle fasce di pertinenza valgono i limiti definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (valori limite di emissione e di immissione).

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento a una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente. Il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei recettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza.

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali già esistenti, i valori limite di immissione riportati in tabella n. 6 devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al DM 29 novembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti delle



infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.

In via prioritaria l'attività di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri recettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità della Legge quadro 447/95 art. 3, comma 1, lettera i e art. 10, comma 5. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'art. 7 della Legge quadro 447/95.

Qualora il raggiungimento dei valori limite interni e/o esterni alle fasce non sia tecnicamente conseguibile, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere a interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per gli altri recettori;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Questi limiti sono riferiti a valori misurati al centro della stanza a finestre chiuse, con microfono posto a un'altezza pari a 1,5 m dal pavimento.

Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza stradale A e B devono essere individuate e adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul recettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio delle infrastrutture, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni tecnico – economiche.

Gli interventi diretti sul recettore sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i ministeri della salute e delle infrastrutture e trasporti.

In caso di infrastrutture esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

In caso di infrastrutture di nuova realizzazione, ampliamenti di sedi di infrastrutture stradali in esercizio, affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti e varianti, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia o permesso a costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la



parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili (cfr. art. 1 lettera I del presente decreto), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione a un'altezza di 4 m dal piano campagna.

2. Le strade di quartiere e di comunicazione tra i quartieri con basso flusso veicolare vengono classificate nella medesima classe in cui sono inserite.
3. Le strade con notevole presenza di traffico veicolare ricadenti interamente all'interno del territorio comunale, che interessano il territorio di più comuni, vengono classificate secondo quanto previsto dal DPR 30 marzo 2004, n°142
 - La S.S. n°42 del Tonale e della Mendola extraurbana di tipo Ca
 - La S.S. n°510 Sabina Orientale (fuori dal confine comunale ma rientrano le fasce di rispetto) extraurbana di tipo Ca
 - Tratti della ex S.S. n° 42 del Tonale e della Mendola ora Via Nazionale in entrata e Via Roma in uscita dal Comune di Costa Volpino extraurbana secondaria di tipo Cb
 - Via Piò e Via Brede extraurbana secondaria di tipo Cb
 - Tatto finale della Via Cesare Battisti / S.P. n° 55 in uscita verso Pisogne extraurbana secondaria di tipo Cb
 - Viabilità lungo la Via Nazionale e la Via Roma compresa entro i tratti di tipo Cb urbana di scorrimento strada interquartiere Da
 - Viabilità della Via Cesare Battisti / S.P. n°55 d all'incrocio con la Via Nazionale fino all'inizio del tratto Cb urbana di scorrimento strada interquartiere Da



CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO

Art. 21 - Redazione del piano di risanamento acustico

1. Il Comune di Costa Volpino provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge.
2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono approvati obbligatoriamente nei seguenti casi:
 - a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 10 delle presenti norme tecniche di attuazione.
 - b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica l'accostamento per più di cinque decibel.
3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 25 delle presenti N.T.A., e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.
4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso. Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.



Art. 22 - Contenuto dei piani di risanamento acustico

1. Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 20 comma 3, nonché quelli della legge regionale 13/2002, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:
 - individuazione delle aree da risanare;
 - individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
 - risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
 - la stima della popolazione soggetta a esposizioni del rumore particolarmente elevate;
 - i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
 - gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
 - la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
 - i tempi previsti per il risanamento ambientale;
 - le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

2. L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

Art. 23 - Approvazione e attuazione del piano di risanamento acustico

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione entro 30 mesi a far data dall'emanazione della D.G.R. 9776/2002.

2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza: il parere di questo ente tuttavia non è né obbligatorio né vincolante.



**COMUNE DI
COSTA VOLPINO**

P.G.T.
ZONIZZAZIONE ACUSTICA - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. VR/10442-REV00/13

3. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli a esprimere le osservazioni di competenza.

4. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.



CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 24 - Norme generali

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e insediamenti artigianali con un numero di addetti superiore a 3 nelle aree classificate in classe I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (come ad esempio compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti, impianti refrigeranti etc.), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.
2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

Art. 25 - Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III delle presenti N.T.A., non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nell'articolo 8 delle presenti N.T.A..
2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione delle presenti N.T.A., vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e VI, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso in cui vengano a insediarsi in zone di classe diversa dalla VI.



3. Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 28 delle presenti N.T.A. e del nulla osta inizio attività.

Art. 26 - Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui all'articolo 8 e 9 delle presenti N.T.A..
2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale. Esso viene indirizzato al Comune che provvede ad approvarlo mediante Deliberazione della Giunta Comunale; il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

Art. 27 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento

1. Le modalità di presentazione del piano di risanamento acustico sono quelle dal DGR 16 novembre 2001 n° 6906; in particolare dovranno essere dettagliati almeno:
 - dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
 - la tipologia di attività;
 - la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale;
 - il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
 - la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;



- la fase del ciclo tecnologico o il macchinario che determina il superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
 - le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
 - i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
 - le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
 - le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
 - i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale.
2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici, previsti dalla D.G.R. 6906/2001, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca e inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

Art. 28 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano.
2. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale.



CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 29 - Valutazione di impatto acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire a:
 - nuovi impianti industriali e/o artigianali;
 - impianti sportivi;
 - impianti ricreativi (discoteche e similari);
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
 - postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

deve contenere un'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dalla Legge 4 gennaio 1968 n° 15 (dichiarazione presentata sotto propria responsabilità personale).

2. La valutazione di impatto costituisce inoltre parte integrante delle domande di nulla osta inizio attività prevista dal regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia.

In particolare si vuole sottolineare la criticità delle nuove aree produttive previste dal PGT del comune di Costa Volpino denominate M01, M02 e M03 poste tra via Pascoli e via Europa. In tali aree, poste a ridosso di aree residenziali classificate in classe III, in fase di progettazione, dovrà essere preso in considerazione un dettagliato esame dell'impatto acustico al fine di mantenere il rispetto dei limiti di tali zone.

Lo stesso concetto dovrà valere anche per le zone di trasformazione denominate PR01, PR03, M03 e M04 in quanto poste vicino a impianti produttivi già esistenti.

3. Sono tenuti a predisporre un'adeguata documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti (Amministrazione Comunale compresa) relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:
 - aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n°285;



- ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il Comune valuta la documentazione di impatto acustico qualora le opere indicate nel presente paragrafo siano soggette alle procedure di V.I.A. di cui alla legge 8 luglio 1986 n°349, esprimendo parere di competenza.

4. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido
 - b) ospedali
 - c) case di cura e di riposo
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a opere a elevato impatto acustico (art. 8.2 della Legge 447/95).

In particolare si vuole sottolineare la criticità della area residenziale posta in corrispondenza dell'uscita dal primo tratto della galleria della SS n. 42 provenendo da Lovere e delle nuove ATR previste dal PGT del comune di Costa Volpino in prossimità delle strade di tipo Cb (ATR 1, ATR 2, ATR6) e a quelli prossimi ad ambiti di trasformazione a vocazione multifunzionale (ved. ATR6c vicino ad ATSS1).

A tale proposito, in fase di progettazione dovrà essere preso in considerazione un dettagliato esame del clima acustico e dovrà essere intrapresa una eventuale costruzione di barriere antirumore a ridosso delle sorgenti rumorose al fine di preservare le abitazioni nella loro classe acustica di appartenenza.

5. Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le modalità descritte nella D.G.R. 08/03/2002 N°8313 e indicare:
 - le sorgenti sonore, esterne e interne, presenti nell'insediamento;
 - i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione del clima acustico presente nella zona prima dell'insediamento dell'attività;
 - la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
 - la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;



- gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

La documentazione, unitamente alla domanda di concessione edilizia o di nulla osta inizio attività viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere di competenza (art. 5 comma 4 L.R. 13/2001).

6. Il Responsabile del Procedimento, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A. diniega il rilascio della concessione edilizia, licenza o autorizzazione all'attività.

Art. 30 - Nulla osta inizio attività degli insediamenti produttivi e commerciali

1. Il rilascio del nulla osta inizio attività degli insediamenti produttivi e commerciali, e degli impianti di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo la verifica effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale competente, della conformità delle opere alle disposizioni delle presenti N.T.A. e della legislazione in materia di inquinamento acustico, e al progetto e relazione di previsione di impatto acustico.
2. È facoltà del Responsabile del Servizio richiedere, al fine del rilascio del nulla osta inizio attività degli edifici industriali, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui al presente N.T.A., in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

Art. 31 - Abitabilità degli edifici

1. Il rilascio del certificato di abitabilità degli edifici adibiti a:
 - residenze o assimilabili;
 - uffici e assimilabili;
 - alberghi e pensioni o assimilabili;
 - ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.



La normativa di riferimento essenziale in materia di isolamento acustico comprende i seguenti disposti legislativi:

- Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”
- Regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia – Titolo III

I requisiti acustici passivi dovranno essere idoneamente dimostrati all'atto dell'istanza per la realizzazione o la ristrutturazione di qualsiasi edificio residenziale. Il decreto D.P.C.M. 5 dicembre 1997 , all'allegato A, fissa i requisiti acustici passivi minimi che i componenti devono possedere, tali requisiti si intendono riferiti al componente in opera e sono differenziati in funzione della destinazione d'uso dell'edificio (Tabella A).

Tabella A (classificazione degli ambienti abitativi) DPCM 5 dicembre 1997	
categoria A	edifici adibiti a residenza o assimilabili
categoria B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- Il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382:1975;
- Il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140- 5:1996;
- l'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT}$), definito da:
 $D_{2m,nT} = D_{2m} + 10 \log T/T_0$ [omissis]
- il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L_n) definito dalla norma EN ISO 140-6:1996:



- LASmax: livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow
- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi sono:

- indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R_w) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7[^], par. 5.1.
- indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.
- indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L_{n,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7[^], para.5.2

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo
- 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina. I valori limite di tali grandezze, fissati dal decreto, sono riportati nella tabella, in funzione delle diverse destinazioni d'uso (Tabella B)

TABELLA B					
DPCM 5 dicembre 1997					
Categorie	R'_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	L'_{nw}	LA _{Smax}	LA _{eq}
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G	50	42	55	35	35

(*)valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

2. Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.



Art. 32 - Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. A ogni adozione di Piano di Governo del Territorio o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2002 n°7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
3. Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale di cui al comma 3, non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di dover approvare un piano di risanamento acustico.



CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 33 - Limiti di accettabilità

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 delle presenti N.T.A..
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

Art. 34 - Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Comune di Costa Volpino, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre e operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.
2. In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:
 - segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione
 - partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto
 - effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo³
 - riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili

³ Sono esclusi gli autoveicoli sottoposti a riparazione e/o collaudo all'interno di autofficine, carrozzerie e concessionarie. Le emissioni sonore di tali operazioni devono comunque rispettare i limiti di cui agli articoli 8, 9, 12.



- eseguire operazioni di carico e scarico lasciando in funzione i motori degli autoveicoli.
 - transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato, avente un livello sonoro superiore a 60 dB(A) a 10 cm dall'orecchio destro del conducente
 - transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente
 - azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari
3. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui agli articoli 8 e 9. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti.
4. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore delle presenti N.T.A., qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.
5. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengano effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata.
6. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 6 delle presenti N.T.A., e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del Servizio.
7. Il comune di Costa Volpino riceve i piani di contenimento e abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo 9 della legge regionale 13/2001 per la formulazione delle osservazioni di competenza. Il Comune si



avvale della consulenza dell'ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

Art. 35 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti N.T.A..
2. Ai sensi degli articoli del successivo Capo VIII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A..
3. Le apparecchiature situate in ambiente asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A., nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.
4. Il Responsabile del Servizio può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.
5. Per quanto concerne le macchine e le attrezzature utilizzate per la pulizia stradale e la raccolta dei rifiuti ne è consentito l'utilizzo evitando lo stazionamento dei macchinari per tempi superiori a 15 min. nella medesima posizione e garantendo comunque che in facciata all'edificio più esposto non vengano superati i 70 dB(A) in periodo diurno e i 60 dB(A) in periodo notturno.



Art. 36 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi

1. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative, commerciali o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, inteso secondo la definizione riportata nell'allegato A delle presenti N.T.A., ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi del Capo III delle presenti N.T.A., è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Responsabile del Servizio, sentito il parere degli uffici comunali competenti. Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo, regolati dal precedente articolo 24.

Art. 37 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche e ricreative⁴, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Tali attività comunque non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell'articolo 12 comma 3 delle presenti N.T.A..
2. È facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.
3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

⁴ Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) etc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ect.



Periodo invernale (dal 15 settembre al 15 maggio):

Da Lunedì a Venerdì
dalle 8.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00

Sabato-Domenica
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 16.00 alle 17.00

Periodo estivo (dal 15 Maggio al 15 Settembre):

Da Lunedì a Venerdì
dalle 8.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 19.00

Sabato-Domenica
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 16.00 alle 19.00

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio ai sensi degli articoli 40 e 42 delle presenti N.T.A..

4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, 9 e 12, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti. Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.
5. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti a impedire l'abbaiare degli stessi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.
6. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 8, 9 e 12 delle presenti N.T.A., ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore a un periodo massimo di 15 minuti.



Art. 38 - Luoghi di intrattenimento danzante e pubblici esercizi dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale

1. I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8, 9 e 12 delle presenti N.T.A. o dei limiti concessi in deroga, dietro istanza rivolta al Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 42.
2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Art. 39 - Campane

1. Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni delle presenti N.T.A., qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.
2. Sono comunque soggette al rispetto dei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 12 delle presenti N.T.A. le immissioni ed emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nonché tutte le emissioni e immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.



CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 40 - Definizione attività temporanee

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata a ubicazioni variabili.

Art. 41 - Attività soggette

1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:
 - a) cantieri edili e stradali;
 - b) manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
 - c) luna park e circhi;
 - d) manifestazioni musicali all'aperto;
 - e) concerti di musica leggera;
 - f) manifestazioni politiche, religiose e culturali;
 - g) feste popolari, sagre, feste politiche;
 - h) mercati e vendite ambulanti;
 - i) annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli;
 - j) utilizzo di macchine agricole;
 - k) spettacoli pirotecnici.

2. Il Responsabile del Servizio su comunicazione in carta semplice dell'interessato, autorizza tacitamente l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella terza colonna della tabella 4 -Limite massimo di immissione. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione dei limiti concessi dalle presenti N.T.A. relativamente alla propria attività temporanea. L'attività temporanea si considera inoltre autorizzata negli orari di cui alla seconda colonna della tabella 4.

3. Nel caso di richiesta di deroga ai limiti della tabella 4, colonna terza, si applica l'articolo 42 delle presenti N.T.A.



4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti N.T.A. vengono individuate le aree comunali, entro cui svolgere in via prioritaria e preferenziale le attività a carattere temporaneo in deroga ai limiti di cui all'articoli 8, 9.
5. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune di Costa Volpino, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici e organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità a effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.
6. Le attività temporanee di cui al comma 1 che risultino prive di autorizzazione a emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9 sono immediatamente sospese con ordinanza del Responsabile del Servizio.

Art. 42 - Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee

1. Nella tabella seguente vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, il limite massimo di immissione ammissibile, il limite massimo che può essere concesso in deroga:

Tabella 4: Limiti e orari per le attività temporanee

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo di immissione in deroga
1. Cantieri edili e stradali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 16.00 alle 19.00 (estate) Dalle 15.00 alle 18.00 (inverno) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi (per cantieri stradali escluso anche il sabato mattina)	70 dB(A)	85 dB(A)
2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Dalle 7.00 alle 18.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
3. Luna park e circhi	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	Limiti della classe V	Nessuna deroga
4. Manifestazioni	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00		



Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo di immissione in deroga
musicali all'aperto (esclusi concerti di musica leggera) e piano bar (senza amplificazione elettroacustica)	Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	Limiti della classe V	Nessuna deroga
5. Concerti di musica leggera	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	75 dB(A)	85 dB(A)
6. Manifestazioni politiche, religiose e culturali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 23.00	70 d(A)	Nessuna deroga
7. Feste popolari, sagre, feste politiche	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	70 dB(A)	85 dB(A)
8. Mercati e vendite ambulanti	Dalle 6.30 alle 18.00 (periodo invernale) Dalle 6.30 alle 19.00 (periodo estivo)	70 dB(A)	Nessuna deroga
9. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 18.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
10. Utilizzo di macchine agricole	Dalle ore 8.00 alle 12.30 Dalle ore 14.00 alle 24.00	70 dB(A)	85 dB(A)
11. Spettacoli pirotecnici	Non oltre le ore 22,30	70 dB(A)	85 dB(A)

2. I cantieri edili sono tenuti a utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 settembre 2002 n° 262.
3. Le deroghe ai limiti massimi di immissione consentiti sono concessi, per qualsiasi attività elencata nella tabella di cui al paragrafo 1, solamente per un'ora, all'interno dei seguenti orari:
 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00
 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (periodo invernale)
 - dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (periodo estivo)
 - non oltre le ore 23.00 per le attività di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10.
4. Le attività temporanee di cui alla tabella 4 del paragrafo 1 non sono soggette al rispetto del limite differenziale.
5. Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998, in prossimità dei confini delle pertinenze relative all'attività temporanea.



Art. 43 - Autorizzazione in deroga - Richiesta

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti dall'articolo 41 è presentata al comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Responsabile del Servizio e corredata da una relazione illustrativa di:
 - macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
 - tipologie di sorgenti sonore presenti;
 - dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
 - livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
 - livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
 - orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
 - orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
 - durata dell'attività temporanea.

2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

Art. 44 - Autorizzazione - Rilascio

1. L'Ufficio Comunale preposto verifica il rilascio della concessione edilizia nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia troppo incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:
 - massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9;
 - orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti delle presenti N.T.A.;



- precauzioni tecniche e organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico.
3. Nessuna attività di cui all'articolo 40 può essere intrapresa senza inoltrare la comunicazione di cui all'articolo 40 comma 2, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42. Su tutto il territorio inoltre sono vietati attività pirotecniche estemporanee quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari. Sono esclusi dal presente comma gli spari effettuati durante l'attività venatoria, effettuata nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.



CAPO IX - SANZIONI

Art. 45 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1032 a € 10329. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.
2. Si applica il comma 1 a chiunque non ottemperi all'ordinanza di cui comma 1 dell'articolo 33 delle presenti N.T.A..

Art. 46 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5.164.
2. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329.
3. Il comma uno non si applica ai casi di cui all'articolo 36 e 39 delle presenti N.T.A..

Art. 47 - Schiamazzi e rumori molesti

Chiunque provoca rumori molesti di cui agli articoli 33 comma 2, in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.



Art. 48 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati

Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 40 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 103 a € 516 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione di cui all'articolo 40 delle presenti N.T.A..

Art. 49 - Impianti elettroacustici di discoteche

I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo 37 delle presenti N.T.A., in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n°215, sono p uniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 258 a € 10.329; i titolari dei locali o dei pubblici esercizi sono puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.



CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Procedimenti e attività in corso

Le attività temporanee di cui all'articolo 39 e 40 delle presenti N.T.A. che, alla data di entrata in vigore del N.T.A. stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti N.T.A..

Art. 51 - Entrata in vigore

1. Il presente N.T.A. entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'A.R.P.A. competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.
2. L'Amministrazione Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

Art. 52 - Aggiornamento delle N.T.A.

Le presenti N.T.A. vengono aggiornate da nuove disposizioni legislative che modificano, integrano, completano le disposizioni contenute. Qualsiasi prescrizione delle N.T.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.



ALLEGATO A: DEFINIZIONI

A1) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

A2) Inquinamento acustico

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

A3) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane.

A4) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

A5) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione 4.

A6) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

A7) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.



A8) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

A9) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

A10) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

A11) Livello di pressione sonora

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log (p/p_0)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

A12) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(a),t} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T (p_A^2(t)/p_0^2) dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(a),t}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.



A13) Livello differenziale di rumore

Differenza tra il $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

A14) Livello di rumore ambientale - La

È il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

A15) Livello di rumore residuo - Lr

È il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

A16) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore a un secondo.

A17) Tempo di riferimento - Tr

È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

A18) Rumore con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti a un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

A19) Tempo di osservazione - To

È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.



A20) Tempo di misura - T_m

È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

A21) Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore a un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).



ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

B1) Strumentazione di misura

Gli strumenti di misura per l'effettuazione delle misure devono essere conformi a quanto descritto nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998

B2) Generalità per l'esecuzione delle misure

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi della rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono alla descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{aeq, Tr}$):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_o)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore $L_{aeq, Tr}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame.

b) con tecnica di campionamento.

Il valore $L_{aeq, Tr}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione $(T_o)_i$. Il valore di $L_{aeq, Tr}$ è dato dalla relazione:

$$L_{aeq, Tr} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_o)_i \times 10^{0,1 L_{aeq} (T_o)_i} \right]$$



La metodologia di misura rileva valori di $L_{aeq,Tr}$ rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB(A).

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza causale.

Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi a distanza non inferiore a 3 metri dal microfono stesso.

B3) Misure all'interno di ambienti abitativi

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggiore livello di pressione acustica.

B4) Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o da comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si



effettuano le misure e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994

B5) Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli $L_{A\text{Imax}}$ e $L_{AS\text{max}}$ per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

B6) Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato impulsivo quando sono verificate le seguenti condizioni:

- l'evento è ripetitivo
- la differenza tra $L_{A\text{Imax}}$ e $L_{AS\text{max}}$ è superiore a 6dB(A)
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore $L_{AF\text{max}}$ è inferiore a 1s

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno e almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{af} effettuata durante il tempo di misura L_m .

$L_{aeq,Tr}$ viene incrementato di un fattore $K_I = 3$ dB(A)

B7) Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di banda d'ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi caratteristiche stazionarie nel tempo e in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri a 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB(A) Si applica il fattore correttivo $K_T = 3$ dB(A) soltanto se la CT tocca un'isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta da dalle altre componenti dello spettro. La norma di riferimento è la ISO 266:1987



B8) Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB = 3 dB(A), esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

B9) Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- data luogo ora del rilevamento, descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura come definiti nell'allegato A;
- catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, nonché il certificato di verifica della taratura;
- i livelli di rumore rilevati;
- classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- le conclusioni;
- modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.



APPENDICE 1 - MODULISTICA E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE

PARAGRAFI DA INSERIRE NELLE CONCESSIONI EDILIZIE

Allegato 1 CANTIERI EDILI: paragrafo da inserire in conc./aut. edilizia;
Allegato 2 CANTIERI STRADALI: paragrafo da inserire in concessione;
Allegato 3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO: paragrafo da inserire nelle licenze;

* * *

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL N.T.A.:

Allegato 4 CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILABILI;
Allegato. 5 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO;

* * *

Allegato. 6 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ai limiti del N.T.A.;

* * *

Allegato 7 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO;



CANTIERI EDILI

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NEL N.T.A.

(paragrafo da inserire nelle relative concessioni/autorizzazioni edilizie).

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nei seguenti orari:

- Dalle 7.00 alle 12.30
- Dalle 16.00 alle 19.00 (estate)
- Dalle 15.00 alle 18.00 (inverno)

entro il limite max. di 70 dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni viciniori. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 40 comma 2 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico – Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica.



CANTIERI STRADALI

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONI DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NEL N.T.A.

(paragrafo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale).

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, nei seguenti orari:

- Dalle 7.00 alle 12.30
- Dalle 16.00 alle 19.00 (estate)
- Dalle 15.00 alle 18.00 (inverno)

entro il limite max. di 70 dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni viciniori. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 40 comma 2 e 41 comma 2 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico – Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica.



MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NEL N.T.A. PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO (paragrafo da inserire nelle relative licenze).

L'attivazione di sorgenti rumorose è consentito dalle ore alle ore e dalle ore alle ore e dalle ore (vedere tabella 4 articolo 41 a seconda del tipo di manifestazione) entro il limite max. di (vedere tabella 4 articolo 41 a seconda del tipo di manifestazione) dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni vicini. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 40 comma 2 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico – Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica.



Allegato 4

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL N.T.A. PER
ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

- da allegare alle domande di CC.EE. o CC. STRADALI che già contengono alcuni elaborati cartografici necessari

carta legale

marca

da bollo

AL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO DEL

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Il sottoscritto _____ in qualità di
(legale rappr.te/presidente/titolare/ ecc.) della ditta _____
sede legale (via, civico, città, C.A.P., telefono)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 42 del N.T.A. per la Tutela dall'inquinamento acustico del Comune di
Costa Volpino l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di _____
(cantiere edile - stradale - altro) in Costa Volpino, via _____
n. civico _____ dal _____ (gg/mm/aa) al _____ (gg/mm/aa),
nella fascia oraria dalle _____ alle _____ nella zona
_____ della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.



IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nella tabella 4, colonna 3 delle N.T.A. Comunali,
adducendo le seguenti motivazioni

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del N.T.A. COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti.
- 2) Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate e ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede _____

data _____

firma

.....



Allegato 5

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL N.T.A. PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

- da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici

carta legale
marca
da bollo

AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DEL
COMUNE DI COSTA VOLPINO

Il sottoscritto _____ in qualità di (presid. dell'associaz./resp. leg. manifest./ecc) del _____ (nome associazione, ente, ditta o altro), sede legale _____ (via, civico, città, C.A.P., telefono)

CHIEDE

ai sensi dell'art. dell'art. 42 del N.T.A. per la Tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Costa Volpino l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea consistente in _____ (concerto/luna park/manifestazione/ecc.) in Costa Volpino, località _____ via/piazza _____ n. ___ dal _____ (gg/mm/aa - orario inizio _____ al _____ (gg/mm/aa - orario fine _____) nella zona ___ della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nella tabella 4, colonna 3 delle N.T.A. Comunali, adducendo _____ le _____ seguenti _____ motivazioni:



A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del N.T.A. COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria della zona interessata dalla manifestazione, compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto P.R.G.).
- 2) Planimetria dell'area con evidenziate le sorgenti e i confini.
- 3) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, loro ubicazione e caratteristiche costruttive: potenze installate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, ecc..

In fede.

In fede _____

data _____

firma

.....



Allegato 6

**SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NEL N.T.A.
COMUNALE PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata dal sig. _____, in qualità di _____, ai sensi dell'Art 42 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico del Comune di Costa Volpino (BG), volta a ottenere l'autorizzazione a esercitare l'attività di _____ in deroga ai limiti previsti dal citato N.T.A.;

Visto il parere USL 9 prot. _____ del _____;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'articolo 43 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico l'attività di _____, in deroga ai limiti stabiliti dal citato N.T.A..

L'attivazione di sorgenti sonore è consentita nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____, in deroga ai 70 dB(A) Leq(A).

eventuali specifiche prescrizioni:



DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico deve contenere i seguenti elaborati:

1) UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI È INSERITO.

Specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche a essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, in base alla suddivisione indicata dalla Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

2) SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE.

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione contenente:

- a. descrizione delle attrezzature e impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- b. caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- c. Potenza sonora degli impianti
- d. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

3) SOGGETTI RICEVENTI.

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc..).



4) LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI IN PREVISIONE

- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'insediamento dell'attività, specificati da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti), possibilmente calcolati tenendo conto dell'incremento derivante dalle nuove sorgenti sonore.

5) DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE

Se risulterà necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 01/03/91, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e a individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività di rispetto dei limiti di legge.

6) QUALSIASI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE.

7) ELABORATI CARTOGRAFICI

1) Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate e in scala adeguata del luogo in cui è ubicato l'insediamento, relative a un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto. Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

- a. i confini dell'insediamento.
- b. le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, ecc.
- c. le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi.
- d. gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.

2) Estratto della zonizzazione acustica del territorio comunale relativa alla zona di ubicazione dell'insediamento.



COMUNE DI
COSTA VOLPINO

P.G.T.
ZONIZZAZIONE ACUSTICA - REGOLAMENTO
A CURA DI DOTT. DIEGO MARSETTI REL. VR/10442-REV00/13

3) Certificati e grafici relativi alle misurazioni effettuate per la valutazione del clima acustico e dell'impatto acustico.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE REDATTA E FIRMATA DA UN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE, RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA LEGGE 447/1995.